

Oggetto: D.L. n. 193/2016 e Ddl di Bilancio 2017 - Novità in materia di IVA

Con la presente circolare si forniscono le prime informazioni in tema di novità IVA previste dalle seguenti disposizioni:

- D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016 denominato “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016. Trattandosi di un Decreto Legge, esso deve essere convertito in Legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione, pena la sua decadenza con effetto retroattivo (ex art. 77 della Costituzione);
- Disegno di Legge di Bilancio 2017 varato dal Governo e ad oggi all’esame della commissione Bilancio della Camera.

1. Novità previste dal D.L. n. 193/2016

L’art. 4 del D.L. n. 193/2016 rubricato “*Disposizioni recanti misure per il recupero dell’evasione*” prevede rilevanti novità in tema di adempimenti IVA, che dovrebbero entrare in vigore dal 1° gennaio 2017 e che sono finalizzate principalmente a fronteggiare l’evasione fiscale.

Nel prosieguo se ne descrivono gli aspetti essenziali.

Comunicazione trimestrale delle operazioni rilevanti ai fini IVA (art. 4, comma 1, D.L. n. 193/2016)

È prevista l’introduzione dell’obbligo di comunicazione trimestrale delle operazioni rilevanti ai fini IVA. I soggetti passivi IVA dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, comprese le bollette doganali e le note di variazione, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre (indipendentemente dalla periodicità – mensile o trimestrale – di liquidazione dell’IVA).

Le scadenze previste sono quindi:

- 31 maggio, per le operazioni relative al trimestre gennaio-marzo;
- 31 agosto, per le operazioni relative al trimestre aprile-giugno;

- 30 novembre, per le operazioni relative al trimestre luglio-settembre;
- ultimo giorno di febbraio, per le operazioni relative al trimestre ottobre-dicembre.

La definizione dei dati oggetto di comunicazione è demandata ad un Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di futura emanazione. Il D.L. in esame indica solamente il contenuto minimale della comunicazione, la quale dovrà contenere almeno: i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, la data e il numero della fattura, la base imponibile, l'aliquota applicata, l'imposta e la tipologia di operazione.

Alla luce dell'introduzione dell'obbligo di comunicazione trimestrale in esame, è abolito il c.d. Spesometro a partire dall'anno 2017. Pertanto, tale adempimento risulta ancora dovuto per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nell'anno 2016.

Sono introdotte specifiche sanzioni per le violazioni relative alla comunicazione trimestrale dei dati delle fatture (cfr. art. 4, comma 3, D.L. n. 193/2016): per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ciascuna fattura è prevista una sanzione di euro 25, con un massimo di euro 25.000.

Comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA (art. 4, comma 2, D.L. n. 193/2016)

Viene introdotto il nuovo obbligo di comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA.

I termini per la trasmissione telematica sono i medesimi della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture (i.e. entro l'ultimo giorno di del secondo mese successivo a ciascun trimestre).

La comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui la liquidazione mensile o trimestrale evidenzi un'eccedenza a credito. I soggetti passivi che esercitano più attività sono tenuti ad effettuare una sola comunicazione. Inoltre, restano fermi gli ordinari termini per il versamento dell'IVA dovuta in base alle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali. Le modalità e le informazioni da trasmettere saranno dettagliate in un successivo Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Viene introdotta una sanzione da euro 5.000 a euro 50.000 per i casi di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (cfr. art. 4, comma 3, D.L. n. 193/2016).

Credito d'imposta di euro 100 (art. 4, comma 2, D.L. n. 193/2016)

Ai soggetti in attività nel 2017 è attribuito un credito d'imposta di euro 100 per l'adeguamento tecnologico legato ai nuovi obblighi comunicativi IVA. Tale credito spetta ai soggetti passivi IVA che nell'anno precedente a quello in cui è sostenuto il costo per adeguamento tecnologico hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 50.000.

Dichiarazione annuale IVA 2016 (art. 4, comma 4, D.L. n. 193/2016)

La dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2016 deve essere presentata dal 1° febbraio fino al 28 febbraio 2017.

La dichiarazione IVA relativa all'anno 2017 e le successive potranno, invece, essere presentate tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo.

Comunicazioni Intrastat (art. 4, comma 4, D.L. n. 193/2016)

È prevista l'eliminazione dell'obbligo di invio dei modelli Intrastat relativi agli acquisti intracomunitari di beni effettuati e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato UE.

Contratti di leasing e di noleggio (art. 4, comma 4, D.L. n. 193/2016)

È prevista l'eliminazione dell'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati da società di leasing e da operatori che svolgono attività di locazione e noleggio.

Comunicazione Black list

È prevista l'abrogazione della c.d. Comunicazione "Black list". Tale Comunicazione, da effettuarsi mediante il Modello di Comunicazione Polivalente, resta dovuta per l'anno 2016.

2. Novità previste dal Ddl di Bilancio 2017 - Gruppo IVA

Il Ddl di Bilancio 2017 introduce gli artt. da 70-bis a 70-duodecies del D.P.R. n. 633/1972 che disciplinano il Gruppo IVA.

Si riepilogano di seguito le principali caratteristiche del Gruppo IVA, che andrà ad affiancarsi all'attuale sistema di liquidazione dell'IVA di gruppo ex art. 73 del D.P.R. n. 633/1972.

I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arti o professioni possono divenire un unico soggetto passivo IVA denominato appunto "Gruppo IVA", al ricorrere congiunto dei vincoli finanziario, economico e organizzativo (tali vincoli sono esplicitati nell'art. 70-ter del D.P.R. n. 633/1972¹). In tal modo, gli aderenti al Gruppo IVA perderanno la loro autonomia in termini di soggettività ai fini IVA.

Il Gruppo IVA si costituisce in seguito ad apposita opzione esercitata da tutti i soggetti che vi aderiscono, vincolante per un triennio (se permangono i vincoli citati) e rinnovata automaticamente per ciascun anno successivo al triennio (salvo revoca e stante il permanere dei vincoli richiesti).

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo partecipante al Gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante al medesimo Gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972 (pertanto, non vi è l'obbligo di emissione della fattura).

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese o ricevute da un soggetto partecipante a un Gruppo IVA nei confronti o da un soggetto che non ne fa parte si considerano rese ovvero ricevute dal Gruppo IVA. Conseguentemente, gli

¹ Si ravvisa un vincolo finanziario quando, ai sensi dell'art. 2359 del c.c., e almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente:

- fra i soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;
- detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato o in uno Stato con cui l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

Esiste, invece, un vincolo economico quando tra i soggetti interessanti a partecipare al gruppo vi sia una delle seguenti forme di cooperazione economica:

- svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;
- svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
- svolgimento di attività che avvantaggiano uno o più dei soggetti partecipanti.

Infine, sussiste un vincolo organizzativo quando tra i partecipanti vi è un coordinamento, in via di diritto o in via di fatto fra gli organi decisionali degli stessi.

Gli ultimi due vincoli si presumono esistenti quando fra i partecipanti ricorre certamente il vincolo finanziario. È fatta salva la possibilità di fornire la prova contraria in sede di interpello.

obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di IVA (quali, a titolo esemplificativo, quello di fatturazione, di registrazione nonché di detrazione dell'imposta) sono a carico ed a favore del Gruppo IVA.

Si precisa che l'entrata in vigore delle disposizioni che disciplinano il Gruppo IVA è fissata al 1° gennaio 2018 ed è subordinata alla consultazione del Comitato consuntivo IVA ex art. 11 della Direttiva 20016/112/CE del Consiglio.

3. Novità previste dal Ddl di Bilancio 2017 – Aliquote IVA

Il Ddl di Bilancio 2017 ha eliminato l'incremento delle aliquote IVA ordinaria (attualmente pari al 22%) e ridotta (attualmente pari al 10%) che sarebbe dovuto entrare in vigore dal 1° gennaio 2017, con la conseguenza che l'incremento delle aliquote IVA viene ridefinito secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- l'aliquota IVA ordinaria è incrementata al 24% a decorrere dal 1° gennaio 2018 e al 24,90% a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- l'aliquota IVA ridotta è incrementata al 13% a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 4 novembre 2016

Studio Dattilo Commercialisti Associati